

N. 00396/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00188/1999 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 188 del 1999, proposto da Alborno Gian Pietro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Carli, Luigi Patrone, Carlo Torre, con domicilio eletto presso Carlo Torre in Genova, via P. Antonini, 2/8;

contro

Comune di Bordighera, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Bartimmo, con domicilio eletto presso Monica Bartimmo presso Segreteria Tar Liguria;

per l'annullamento

di provvedimento di diffida a demolizione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Bordighera;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2012 il dott. Santo Balba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 15/02/1999 e depositato il 19 successivo il sig. Alborno Gian Pietro impugnava la diffida a demolire prot. n.5794 del 15/12/1998 e ne chiedeva l'annullamento, previa sospensione.

Sostiene il ricorrente che, avendo egli presentato domanda di sanatoria e corrisposto l'oblazione (in relazione a opera realizzata in assenza di concessione su terreno di proprietà in zona agricola consistente in magazzino in ampliamento a piccolo fabbricato rurale preesistente) l'atto impugnato sarebbe immotivato in ordine alla causa ostativa alla richiesta sanatoria e immotivato sarebbe anche il parere contrario della locale commissione edilizia integrata su cui si basa la diffida a demolire.

Resisteva al ricorso il comune intimato, che ne chiedeva la reiezione.

Con ordinanza 4/3/1999, n.121 veniva accolta la domanda di sospensione della diffida a demolire.

Chiamato all'udienza odierna ivi il ricorso passava in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto sotto il profilo assorbente e decisivo del dedotto vizio di difetto di motivazione. L'atto di diffida impugnato (e ancora prima il parere della commissione edilizia integrata cui il primo si conforma) viene motivato assumendo che il manufatto controverso avrebbe un "*impatto ambientale notevole visto che l'opera è in vista e per i materiali e la struttura precaria*", rilievo del tutto vago e inidoneo come tale, come denuncia il ricorrente, a sostenere l'atto impugnato.

Il che è sufficiente per accogliere il ricorso, ma le spese del giudizio possono essere compensate con riguardo da un lato alla data in cui il ricorso è stato presentato; dall'altro, all'abusività dell'opera controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente, Estensore

Roberto Pupilella, Consigliere

Paolo Peruggia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)